

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 65/97, l.r. 78/98, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014.).

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 35/2015
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 32 della l.r.35/2015
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 36 della l.r. 35/2015
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 38 della l.r.35/2015
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 39 della l.r.35/2015
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 56 della l.r. 35/2015
- Art. 7 - Modifiche all'articolo 60 della l.r.35/2015

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 65/97, l.r. 78/98, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014.);

Visti in particolare gli articoli 32, 38 e 39 della l.r. 35/2015.

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 32 della l.r. 35/2015 stabilisce, in considerazione della condizione di "beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle sopresse "vicinanze" di Carrara, già disciplinate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), nonché dei beni estimati, di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751", che i comuni di Massa e Carrara provvedono alla ricognizione dei tali beni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale.

2. L'articolo 38, prevede il termine di nove mesi dall'entrata in vigore della legge regionale per la stipula di convenzioni che riguardano la proroga di concessioni e autorizzazione dei beni di cui all'articolo 32.

3. L'articolo 39 prevede il termine di 180 giorni per la predisposizione da parte dei comuni di Massa e Carrara di regolamenti che disciplinano le procedure per il rilascio delle concessioni e altre disposizioni riferite anch'esse ai beni di cui all'articolo 32.

4 Avverso l'articolo 32 della l.r. 35/2015 è stato presentato ricorso in via principale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Reg. ric. n. 60 del 2015 n° parte 1 pubbl. su G.U. del 22/07/2015 n. 29) per la violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia

di ordinamento civile;

5. È opportuno attendere la pronuncia della Corte Costituzionale prima di:

- a) porre in essere le attività di ricognizione dei beni di cui al comma 2 dell'articolo 32;
- b) stipulare le convenzioni di cui al comma 7 dell'articolo 38;
- c) emanare i regolamenti previsti al comma 2 dell'articolo 39;

6. È opportuno conseguentemente allineare il termine di sei mesi indicato al punto 23 del preambolo per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 38, comma 7, con il nuovo termine ivi previsto;

7. È necessario adeguare i termini previsti al comma 7 dell'articolo 56, in relazione ai tempi di trasferimento del personale degli enti locali alla regione specificando le risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività per il personale trasferito;

8. È necessario inoltre adeguare il termine previsto al comma 1 dell'articolo 60, in relazione alla proroga del termine di cui all'articolo 32;

9. È opportuno infine correggere il refuso contenuto al punto 5 del preambolo dove si fa riferimento all'entrata in vigore del PRAER anziché al nuovo piano regionale cave (PRC), il refuso contenuto all'articolo 36, comma 3, che demanda al comune di stabilire anche gli importi unitari di cui al comma 1 indicandone i criteri mentre nel comma 1 è indicata una percentuale fissa, ed il refuso contenuto nell'articolo 38, comma 12, che fa riferimento al valore determinato ai sensi del comma 10, mentre la determinazione di tale valore è prevista al comma 11 del medesimo articolo;

approva la presente legge

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 35/2015

1. Il punto 5 del preambolo della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:

“5. Il sistema pianificatorio della l.r. 78/1998 prevedeva la redazione dei piani delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili delle provincie (PAERP) e solo cinque provincie su dieci hanno ottemperato a tale obbligo; fino all'entrata in vigore del piano regionale cave (PRC), tali cinque piani provinciali continueranno ad essere vigenti, così come continuerà ad essere vigente il piano regionale attività estrattive (PRAE) nelle provincie sprovviste di PAERP ed il PRAER per l'intero territorio regionale.”.

2. Al punto 23 del preambolo della l.r. 35/2015 le parole “sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 ottobre 2016”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 32 della l.r.35/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 35/2015 le parole “centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 ottobre 2016”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 36 della l.r.35/2015

1. Al comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 35/2015 le parole “gli importi unitari di cui ai commi 1 e 2” è sostituita dalla seguente: “gli importi di cui al comma 2”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 38 della l.r.35/2015

1. Al comma 7 dell'articolo 38 della l.r. 35/2015 la parola “nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge” è sostituita dalla seguente: “il 31 gennaio 2017”.

2. Al comma 12 dell'articolo 38 della l.r. 35/2015 le parole “comma 10” sono sostituite dalle seguenti : “comma 11”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 39 della l.r.35/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 35/2015 le parole “termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2016”.

Art. 6

Modifiche all'articolo 56 della l.r.35/2015

1. Al comma 7 dell'articolo 56 della l.r. 35/2015 le parole “le predette risorse confluiscono, in quota parte determinata sulla base della decorrenza per il 2015 e per annualità intere a decorrere dal 1° gennaio 2016, tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1 gennaio 2016 le predette risorse confluiscono tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità, che sono integrate stabilmente dalla Regione per un importo di euro 120.000,00 a decorrere dalla medesima data”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 60 della l.r.35/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 35/2015 la parola “giugno” è sostituita dalla seguente: “dicembre”.